ALLEGATO I

RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI LIBERI CONSORZI COMUNALI DI SIRACUSA E RAGUSA

Il **Libero Consorzio Comunale di Siracusa** ha trasmesso una sintesi delle osservazioni, evidenziando quelle considerate meritevoli di essere valutate, ovvero che abbiano avanzato proposte di modifica al perimetro, alla zonizzazione o alla disciplina di tutela. Tali osservazioni sono valutate come segue.

Osservazione n. 8. Osservazioni già accolte, in quanto previste dalla disciplina di tutela poiché con l'approvazione del piano paesaggistico della provincia di Siracusa, la Regione ha adeguato gli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica del D. Lgs. 142/2004, sovraordinate ai regimi di Tutela del Parco ove più restrittive;

Per quanto riguarda *il regime di vincolo garantito dalle norme regionali, in particolare per le estese aree di Cava Grande del Cassibile e di Pantalica, Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande*, è stato garantito un regime omogeneo per le zone A delle Riserva Naturale, ricomprese nelle zone 1 di Parco, mentre le zone B di riserva sono state incluse nelle zone 2. In fase di elaborazione del Piano del Parco, l'Ente Parco valuterà il regime di tutela più idoneo.

Osservazione n. 9. Non viene accolta perché l'attività di istallazione, manutenzione ed esercizio dell'impianto autorizzato è garantito dalla disciplina di tutela prevista per la Zona 2, pertanto il declassamento non è necessario.

Osservazione n. 13. Non avanza proposte, tuttavia auspica *"eccezioni" che facciano veramente sperare in una ripartenza dell'occupazione*. La disciplina di tutela prevista per la Zona 2 non prevede eccezioni in quanto non preclude la ripartenza dell'occupazione.

Osservazione n. 15. E' accolta, viene modificato pertanto il perimetro, escludendo l'azienda agro-venatoria dal perimetro del Parco.

Osservazioni n. 17 e n. 20. Non corredate da cartografia, pertanto dalla lista dei toponimi è possibile confermare che alcune aree sono già incluse nel perimetro del Parco e in Zona 1. Per quanto riguarda la disciplina di tutela, la richiesta è inapplicabile, in quanto non è previsto alcun obbligo della conduzione

agricola in biologico, mentre per le *Cave di Pietra* prevalgono le norme di attuazione del Piano paesaggistico.

Osservazione n. 21. Osservazioni all'art. 2, lettere dalla a) alla d): accolte; lettera f): già prevista dagli articoli successivi; lettera g) e h): prevista dagli articoli che disciplinano la tutela;

osservazioni all'art. 3, a) e b): non accolte, perché già insite nelle norme vigenti; lettera c: parzialmente accolta e ridefinito il comma c). lettera i): non accolta perché già previsto nel comma e comunque sarà disciplinato con apposito regolamento redatto dall'Ente Parco; lettera n) e q): non è previsto inserire un articolo "attività consentite" in quanto sono consentite tutte le attività non espressamente vietate; lettera s), accolta è stato modificato l'elenco numerato all'art. 6; osservazioni all'art. 4: parzialmente accolta; osservazioni all'art. 5: già prevista nei divieti generali; osservazioni all'art. 6: accolta; osservazioni all'art. 7: accolta. Per quanto riguarda le osservazioni relative all'ampliamento del perimetro e del cambio di zonizzazione di alcune aree del Parco, per quanto complessivamente condivisibili, si ritiene che possano essere valutate dall'Ente Parco successivamente alla sua istituzione.

Osservazione n. 24. Non è accolta in quanto per l'area di Noto Antica la disciplina di tutela della Zona 2 garantisce le attività di studi e indagini archeologiche, nonché ove previsto, la fruizione. Per quanto riguarda le Cave di Contrada Porcari in territorio di Noto, la disciplina di tutela della Zona 2 non ne preclude l'esercizio, pertanto il declassamento è ininfluente.

Il **Libero Consorzio Comunale di Ragusa** ha presentato un elenco e una breve sintesi delle osservazioni richieste e raccolte nell'ambito dell'attività di concertazione, evidenziando quelle considerate meritevoli di essere valutate, dal LCC definite come *attinenti*. Tali osservazioni sono valutate come segue.

Osservazione n. 11: Non accolta perché gli articoli e i commi richiamati non precludono in alcun modo la conduzione delle aziende agricole e zootecniche.

Osservazione n. 18: richieste già accolte, in quanto previste dalla disciplina di tutela poiché con l'approvazione del piano paesaggistico della provincia di Siracusa, la Regione ha adeguato gli strumenti

urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica del D. Lgs. 142/2004, sovraordinate ai regimi di Tutela del Parco ove più restrittive;

Per quanto riguarda il regime di vincolo garantito dalle norme regionali, in particolare per le riserve naturali che verranno soppresse con l'istituzione del Parco Nazionale, è stato garantito un regime omogeneo per le zone A delle Riserva Naturale, ricomprese nelle zone 1 di Parco, mentre le zone B di riserva sono state incluse nelle zone 2. In fase di elaborazione del Piano del Parco, l'Ente Parco valuterà il regime di tutela più idoneo.

Osservazione n. 25: già prevista, in quanto al Consiglio del Parco partecipano i rappresentanti dei singoli Comuni, che hanno facoltà di avanzare proposte alla modifica della disciplina di tutela e prioritariamente partecipano alla predisposizione del Piano del Parco e pertanto del regolamento. Per quanto riguarda il silenzio assenso, come è noto, non è previsto per le procedure autorizzative ambientali.

Osservazione n. 29: accolte le osservazioni all'art. 3, comma 1, lettera c) e lettera h) e all'art. 8 comma 1, lettera c); non accolte le osservazioni relative a:

- art. 3, comma 1, lettera e), perché già regolamentato dalle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico;
- art. 3, comma 1, lettera i) perché già previsto dall'art. 21, comma1, lettera g) della L. 157/92;
- art. 3, comma 1, lettera l) perché già regolamentato dalla L. 394/91;
- art. 3, comma 1, lettera o) perché il sorvolo con drone non è precluso ma sottoposto ad autorizzazione;
- art. 3, comma 1, lettera q) la tipologia delle recinzioni temporanee per le attività agrosilvopastorali saranno individuate dall'Ente Parco successivamente all'istituzione del Parco;
- art. 3, comma 1, lettera s) perché anche gli alberi isolati e gli elementi della macchia mediterranea sono tutelati anche nelle aree coltivate.
- art. 4 comma 2 perché non pertinente, gli impianti di produzione di energia che non prevedono il consumo di suolo sono consentiti, se conformi alle disposizioni del Piano paesaggistico.

- art. 5 comma 1, lettera c, già previsto dal Decreto Interministeriale, in quanto ogni misura o Piano di misure è sottoposto a concertazione con le parti interessate.

- art. 6 comma 2, lettera h), perché non motivata, l'autorizzazione da parte dell'Ente Parco e il benessere degli animali non sono fattori ostativi alla conduzione dell'attività zootecnica.

- art. 7 comma 1, lettera c) perché non pertinente, gli impianti di produzione di energia che non prevedono il consumo di suolo sono consentiti, se conformi alle disposizioni del Piano paesaggistico.

- art. 7 comma 2 perché non motivate.

- art. 10 comma 3 perché il silenzio assenso non è previsto per le procedure autorizzative ambientali (Cons. Stato Sez. IV, 5.11.2021, n. 7384).

Per quanto riguarda le proposte di modifica del perimetro, si ritiene che le motivazioni non siano supportate da evidenze naturalistiche e paesaggistiche sufficiente ma correlate ad aspetti di governance e di funzionamento dell'Ente Parco, che saranno previsti nella fase successiva all'istituzione nella quale verranno coinvolte le parti interessate. Inoltre, la proposta di modifica andrebbe a creare una disomogeneità rispetto al criterio utilizzato per la zonizzazione, pertanto si ritiene di non accoglierla.

Osservazione n. 30. accolte le osservazioni a - art. 3, comma 1, lettera h).

Non accolte le osservazioni a:

- art. 3, comma 1, lettera e), perché già regolamentato dalle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico;

- art. 3, comma 1, lettera s), perché non riguarda gli impianti produttivi;

- art. 3, comma 3, perché l'Ente Parco ha l'obbligo di vigilare su tutto il territorio del Parco;

- art. 4, comma 1, lettera a), perché non coerente con le disposizioni di cui all'art. 6 della L. 394/91;

- art. 5, comma 1, lettera b), perché non coerente con le disposizioni di cui all'art. 6 della L. 394/91;

- artt. 7, 8. 9 e 10, commi 1 e 2, non coerente con le disposizioni di cui all'art. 13 e 13 bis della L. 394/91;

- art. 10, comma 3, perché il silenzio assenso non è previsto per le procedure autorizzative ambientali (Cons. Stato Sez. IV, 5.11.2021, n. 7384);

- art. 12 (proposto) perché il Parco è istituito con Decreto del Presidente della Repubblica e non sono previste norme transitorie.

Osservazione n. 32. Non accolte le osservazioni a:

- art. 3, comma 1, lettera e), perché come previsto dal comma 4 dell'art. 11 della L. 394/91, il regolamento del Parco, adottato in uno con il Piano del Parco, stabilirà eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3.

- art. 3, comma 1, lettera f), parzialmente accolta, come per le altre tipologie di attività estrattiva è consentita la prosecuzione fino ad esaurimento delle attività previste dalle autorizzazioni già rilasciate.

Osservazione n. 33. Non accolta in quanto non propone modifiche al perimetro né alla disciplina di tutela.

Osservazione n. 39. Non applicabile in questa fase, perché propone interventi attivi di competenza dell'Ente Parco.

Osservazione n. 40. Le osservazioni all'art. 3, comma 1, lettera f), parzialmente accolta, come per le altre tipologie di attività estrattiva è consentita la prosecuzione fino ad esaurimento delle attività previste dalle autorizzazioni già rilasciate.